



Regione Lombardia

DECRETO N. 1299

Del 02/02/2023

Identificativo Atto n. 125

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL NUOVO PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI
COMO, AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. 357/97 E S.M.I..

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UO SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 novembre 1983 n. 86 che, con l'art. 25bis, introduce la disciplina relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e con l'art. 3ter definisce la Rete Ecologica Regionale;

VISTA la legge 31 marzo 2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea";

VISTI:

- la d.g.r. 20 febbraio 2008 n.8/6648 "Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- la d.g.r. 30 luglio 2008 n.8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008" e s.m.i.;
- la d.g.r. del 8 aprile 2009 n.8/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n.7884/2008";
- la d.g.r. 26 novembre 2008 n.8/8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";
- la d.g.r. 30 dicembre 2009 n.10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";
- la d.g.r. 05 dicembre 2013 n.10/1029 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sitespecifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e S.M.I. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 aprile 2014 "Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia";
- la d.g.r. 30 novembre 2015 n.10/4429 "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M.



Regione Lombardia

- 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 luglio 2016 “Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.”;
 - la d.g.r. 16 novembre 2021 n.11/5523 “Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'Intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome”, di Trento e di Bolzano”;

VISTA la Strategia Europea sulla biodiversità (COM(2020) 380 final del 20.5.2020), elemento centrale del Green Deal europeo, che mira indirizzare la biodiversità dell'Europa verso la ripresa entro il 2030, a vantaggio dei cittadini, del clima e del pianeta, tenendo conto che la perdita di biodiversità e degli habitat è una delle principali minacce individuate a livello globale, mentre di contro le azioni di ripristino e ecological restoration possono contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro;

VISTA la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Lombardia aggiornata a giugno 2022, che coniuga gli obiettivi di Agenda 2030 e della Strategia Nazionale secondo le caratteristiche, le esigenze e le opportunità del territorio lombardo e individua gli obiettivi strategici che la Lombardia si impegna a perseguire applicando il principio di sviluppo sostenibile: soddisfare i bisogni delle generazioni presenti, senza compromettere la possibilità di fare altrettanto per le generazioni future;

VISTA la Strategia Regionale per la Biodiversità, approvata con d.g.r. 7551 del 15 dicembre 2022, in quanto riferimento programmatico complementare alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;

VISTO il “Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Lombardia per il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027” integrato a seguito del parere espresso dalla commissione europea approvato con DGR XI/5028 del 12/07/2021;

PRESO ATTO che in data 3 novembre 2022 è pervenuta dalla Provincia di Como – Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio (T1.2022.014502) istanza di



Regione Lombardia

valutazione di incidenza del Nuovo Piano Cave della Provincia di Como;

VISTA la documentazione di piano, il Rapporto Ambientale e lo Studio di Incidenza, messi a disposizione sul sito web regionale SIVAS;

PRESO ATTO che lo studio di incidenza riferisce che “si è evidenziata la necessità di procedere all'adozione di un nuovo strumento di pianificazione, che possa da un lato salvaguardare le attività estrattive esistenti, dall'altro che garantisca nel contempo un elevato grado di sostenibilità ambientale, sottoponendo gli ambiti in esercizio a un'approfondita Valutazione Ambientale Strategica, elemento carente nella pianificazione precedente. Nelle more dell'approvazione delle nuove linee guida regionali per la pianificazione dell'attività estrattiva si è scelto di limitare la durata temporale del nuovo piano per le attività estrattive a 5 anni; inoltre la proposta di piano è stata elaborata sulla base dei disposti della L.R. n. 14/1998 e s.m.i., seguendo i criteri di cui alla D.G.R. n. 11347/10 e alla D.G.R. n. 2752/11.

Si è considerato quale prioritario l'esaurimento delle risorse negli ambiti esistenti, verificando nel contempo che tali attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico, anche mediante l'individuazione di misure di mitigazione e specifiche prescrizioni, emerse in seno alle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'incidenza comunitaria, atte appunto a minimizzare gli impatti delle attività stesse.”;

DATO ATTO che in Provincia di Como sono presenti i seguenti siti Natura 2000:

ZSC/ ZPS	CODICE	DENOMINAZIONE
ZSC	IT2020001	Lago Di Piano
ZSC	IT2020002	Sasso Malascarpa
ZSC	IT2020003	Palude Di Albate
ZSC	IT2020004	Lago Di Montorfano
ZSC	IT2020005	Lago Di Alserio
ZSC	IT2020006	Lago Di Pusiano
ZSC	IT2020007	Pineta Pedemontana di Appiano Gentile
ZSC	IT2020008	Fontana Del Guercio
ZSC	IT2020009	Valle Del Dosso
ZSC	IT2020010	Lago Di Segrino
ZSC	IT2020011	Spina Verde
ZSC/ZPS	IT2040042	Lago Di Mezzola e Pian di Spagna
ZPS	IT2020301	Triangolo Lariano
ZPS	IT2020302	Monte Generoso
ZPS	IT2020303	Valsolda



Regione Lombardia

CONSIDERATO che:

- lo studio di incidenza, tenendo conto degli specifici fattori di pressione e minaccia relativi ai Siti Natura 2000, effettua una macroanalisi delle potenziali interferenze di carattere fisico-geografico ed ecologico tra obiettivi, azioni di piano e Siti della Rete Natura 2000, allo scopo di evidenziare la necessità di approfondire e valutare l'esistenza di incidenze potenziali su habitat e specie di interesse comunitario;
- il confronto consente di esprimere alcune considerazioni di ordine generale: gli ambiti estrattivi in valutazione si collocano in gran parte a notevoli distanze dalle esistenti ZSC e ZPS, anche considerando i siti presenti all'esterno del territorio provinciale comasco. Fanno eccezione i siti di seguito elencati:
 - o ZSC Lago di Piano, distante circa 900 m in direzione est dalla cava di recupero Rg1 Porlezza Garovo ed ecologicamente connessa alla medesima attraverso corridoi della RER ed aree sorgenti di biodiversità della rete ecologica provinciale (piana del Lagadone),
 - o ZSC Spina Verde, distante circa 600 m, in direzione nord-nord-est, dall'ambito estrattivo ATEg4 Colverde Faloppio, ecologicamente connesso al medesimo attraverso aree sorgenti di biodiversità della rete ecologica provinciale,
 - o ZSC Palude di Albate, distante circa 300 metri, in direzione est-nord-est, dalla cava di recupero Rg2 Casnate Rosales ed ecologicamente connessa alla medesima attraverso corridoi ecologici e aree sorgenti di biodiversità della rete ecologica provinciale.

PRESO ATTO che per ciascuno di questi siti lo studio effettua un'analisi delle incidenze potenziali considerando in particolare le seguenti tipologie:

- alterazione indiretta di habitat e di habitat e di habitat di specie
- creazione di barriere ecologiche
- inquinamento atmosferico originato dalla produzione di polveri
- inquinamento acustico
- inquinamento luminoso
- diffusione di specie vegetali alloctone;

Dalle analisi effettuate risulta che il grado d'incidenza connesso alla cava di recupero Rg1 (ex ATEg7) sui livelli di conservazione di habitat e specie tutelati dalla ZSC IT2020001 Lago di Piano, alla cava di recupero Rg2 (ex ATEg15) sui livelli di conservazione di habitat e specie tutelate dalla ZSC IT2020003 Palude di Albate e all'ambito estrattivo ATEg4 sui livelli di conservazione di habitat e specie tutelate dalla ZSC IT2020011 Spina Verde è da considerarsi generalmente basso o nullo,



Regione Lombardia

fatta eccezione per l'esistenza di incidenze medie relative alla creazione di barriere ecologiche o alla restrizione dimensionale e funzionale dei corridoi ecologici presenti e per l'incremento del rischio di accelerazione delle dinamiche di diffusione di specie alloctone invasive;

CONSIDERATE inoltre le analisi svolte dallo studio in merito alle potenziali incidenze sulla funzionalità dei corridoi delle reti ecologiche regionale e provinciale e sui potenziali effetti relativi a specie di interesse comunitario nell'ambito dei perimetri estrattivi in rapporto alle modalità gestionali;

PRESO ATTO che lo studio di incidenza propone una serie di misure di mitigazione da adottare in rapporto agli ambiti per i quali sono state individuate potenziali criticità:

- ATEg1 Cucciago Vertemate Montina, - sia confermata (con esclusione delle aree impianti) la connotazione agricola e forestale, con l'esclusione di differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità e con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale, al fine di salvaguardare gli elementi delle reti ecologiche; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata; a integrazione delle prescrizioni disposte nei vigenti provvedimenti autorizzativi in materia forestale e paesaggistica, tutte le operazioni di asportazione della vegetazione nelle aree boschive non ancora cavate, presenti dovranno essere eseguite al di fuori della stagione riproduttiva della fauna. Il periodo di divieto andrà cautelativamente esteso a ricomprendere interamente i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto;
- ATEg4 Colverde Faloppio - sia confermata la destinazione finale programmata con esclusiva connotazione agricola e forestale, con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale, escludendo pertanto differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità, allo scopo di salvaguardare le connessioni ecologiche tra la ZSC Spina Verde e gli elementi delle reti ecologiche regionale e provinciale. A tal fine si dovrà provvedere anche alla rimozione degli impianti nel corso delle operazioni di recupero ambientale; in località Bernaschina, il progetto di ripristino ambientale disporrà il mantenimento nella sua odierna conformazione dimensionale e ambientale, dell'esistente laghetto di cava che ospita



Regione Lombardia

un'interessante comunità animale; allo scopo di garantire la presenza di colonie riproduttive di gruccione (*Merops apiaster*) si localizzi con precisione la presenza della colonia riproduttiva e, qualora interessante fronti di cava di prevista coltivazione, si preveda un calendario dei lavori che escluda il periodo di riproduzione e svezzamento della prole, ricompreso cautelativamente tra il 1 aprile ed il 31 agosto; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata; inoltre si effettuino, a cura di esperti botanici incaricati dai titolari del permesso di cava, periodici monitoraggi della distribuzione e dell'abbondanza di specie arboree, arbustive ed erbacee alloctone entro il perimetro dell'ambito. Gli esiti di detti monitoraggi, da condurre a cadenza biennale e da avviarsi entro un anno dalla data di approvazione del piano, andranno trasmessi agli uffici provinciali e regionali competenti, che disporranno eventualmente interventi di asportazione delle infestanti nelle situazioni di maggiore criticità;

- ATEg6 - si modifichi il perimetro delle aree coltivabili stralciando la superficie interessate da formazioni forestali di alto fusto di rilevante valore naturalistico in quanto idonee ad ospitare siti riproduttivi di specie animali d'interesse comunitario; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata;
- ATEg11 Cassina Rizzardi Ronco Vecchio - sia confermata la connotazione agricola e forestale, con l'esclusione di differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità e con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale, al fine di salvaguardare gli elementi delle reti ecologiche; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata;
- ATEg16 Fino Mornasco Molino Romana - sia confermata la connotazione agricola e forestale, con l'esclusione di differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità e con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale. Inoltre al termine dell'attività estrattiva andrà rimossa l'area



Regione Lombardia

impianti in quanto adiacente e interferente con un corridoio della rete ecologica del PTCP; allo scopo di garantire la presenza di colonie riproduttive di gruccione (*Merops apiaster*) si verifichi la possibilità tecnica di ridefinire i progetti di modellamento morfologico e di recupero vegetazionale dell'ambito estrattivo, in modo tale da preservare l'integrità dei settori di presenza delle colonie e di una sufficiente fascia di rispetto. Il mantenimento della subverticalità di tali porzioni del fronte di cava, rallentando le dinamiche di attecchimento della vegetazione, dovrebbe garantire la stabilità della colonia per un numero di anni sufficiente affinché la stessa svolga il proprio ruolo di nucleo fondatore per l'espansione areale della specie. In alternativa, qualora sussistessero problemi tecnici insormontabili al mantenimento degli attuali siti di nidificazione, andranno individuati altri settori di cava, con analoghe caratteristiche e dimensioni, da preservare o costruire ex-novo quali nicchie riproduttive sostitutive delle esistenti; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata; a integrazione delle prescrizioni disposte nei vigenti provvedimenti autorizzativi in materia forestale e paesaggistica, tutte le operazioni di asportazione della vegetazione nelle aree boschive non ancora cavate, presenti dovranno essere eseguite al di fuori della stagione riproduttiva della fauna. Il periodo di divieto andrà cautelativamente esteso a ricomprendere interamente i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto;

- Rg1 (ex ATE g7) cava di recupero Porlezza Garovo sia modificata la destinazione finale escludendo il previsto utilizzo dell'area per finalità ricreative di pesca sportiva e introducendo, in sua sostituzione, una destinazione agricola, con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale, da attuarsi attraverso la ricostituzione di un prato stabile alberato e la riapertura del varco ecologico tra le aree perialveali del torrente Cuccio e del canale Lagadone, al fine di rafforzare le connessioni ecologiche con la ZSC Lago di Piano. Si dovrà inoltre provvedere anche alla rimozione degli impianti al termine della cavazione e del recupero ambientale; il progetto di ripristino ambientale dovrà essere finalizzato ad una riqualificazione naturalistica e paesaggistica del corpo d'acqua e della vegetazione perilacuale; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza



Regione Lombardia

certificata; inoltre si effettuino, a cura di esperti botanici incaricati dai titolari del permesso di cava, periodici monitoraggi della distribuzione e dell'abbondanza di specie arboree, arbustive ed erbacee alloctone entro il perimetro dell'ambito. Gli esiti di detti monitoraggi, da condurre a cadenza biennale e da avviarsi entro un anno dalla data di approvazione del piano, andranno trasmessi agli uffici provinciali e regionali competenti, che disporranno eventualmente interventi di asportazione delle infestanti nelle situazioni di maggiore criticità;

- Rg2 (ex ATE g15) Casnate Rosales - sia confermata la destinazione finale programmata con esclusiva connotazione agricola e forestale, con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale, escludendo pertanto differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità, allo scopo di salvaguardare le connessioni ecologiche tra la ZSC Palude di Albate e gli elementi delle reti ecologiche regionale e provinciale. A tal fine si dovrà provvedere anche alla rimozione degli impianti nel corso delle operazioni di recupero ambientale; allo scopo di garantire la presenza di colonie riproduttive di gruccione (*Merops apiaster*) si verifichi la possibilità tecnica di ridefinire i progetti di modellamento morfologico e di recupero vegetazionale dell'ambito estrattivo, in modo tale da preservare l'integrità dei settori di presenza delle colonie e di una sufficiente fascia di rispetto. Il mantenimento della subverticalità di tali porzioni del fronte di cava, rallentando le dinamiche di attecchimento della vegetazione, dovrebbe garantire la stabilità della colonia per un numero di anni sufficiente affinché la stessa svolga il proprio ruolo di nucleo fondatore per l'espansione areale della specie. In alternativa, qualora sussistessero problemi tecnici insormontabili al mantenimento degli attuali siti di nidificazione, andranno individuati altri settori di cava, con analoghe caratteristiche e dimensioni, da preservare o costruire ex-novo quali nicchie riproduttive sostitutive delle esistenti; a integrazione delle prescrizioni disposte nei vigenti provvedimenti autorizzativi in materia forestale e paesaggistica, tutte le operazioni di asportazione della vegetazione nelle aree boschive non ancora cavate, presenti dovranno essere eseguite al di fuori della stagione riproduttiva della fauna. Il periodo di divieto andrà cautelativamente esteso a ricomprendere interamente i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto (detta disposizione è da considerarsi anche integrativa di quella contenuta nel provvedimento di Valutazione d'Incidenza Comunitaria n. 14/971 del 10 aprile 2013, relativa all'ultima fase di cavazione finalizzata al recupero); tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante



Regione Lombardia

l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata; inoltre si effettuino, a cura di esperti botanici incaricati dai titolari del permesso di cava, periodici monitoraggi della distribuzione e dell'abbondanza di specie arboree, arbustive ed erbacee alloctone entro il perimetro dell'ambito. Gli esiti di detti monitoraggi, da condurre a cadenza biennale e da avviarsi entro un anno dalla data di approvazione del piano, andranno trasmessi agli uffici provinciali e regionali competenti, che disporranno eventualmente interventi di asportazione delle infestanti nelle situazioni di maggiore criticità;

CONSIDERATO che nella nuova proposta di Piano la Destinazione finale relativa alla cava di recupero Rg1 (ex ATE g7) Porlezza Garovo è "agricola con finalità di riconnessione ecologica", e che quindi la proposta espressa dallo Studio di Incidenza "di modifica" della destinazione finale sia da intendersi come proposta "di conferma" della destinazione finale;

VISTA la richiesta di parere indirizzata da Regione Lombardia agli enti gestori dei Siti Natura 2000 con nota del 7/11/2022 (T1.2022.0145810);

DATO ATTO che la procedura è stata pubblicata sul Sistema informativo per la valutazione d'incidenza ambientale (SIVIC) con codice VIC.0061.2022;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni da parte degli enti gestori nel termine di 30 giorni dalla richiesta;

RITENUTO di condividere le valutazioni effettuate sulle diverse potenziali incidenze e gli interventi di mitigazione proposti dallo Studio di Incidenza;

RITENUTO di esprimere Valutazione di Incidenza positiva, ai sensi del DPR 357/97, sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Nuovo Piano Cave della Provincia di Como, a condizione che per i seguenti ambiti siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- ATEg1 Cucciago Vertemate Montina, - sia confermata (con esclusione delle aree impianti) la connotazione agricola e forestale, con l'esclusione di differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità e con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti



Regione Lombardia

autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata; a integrazione delle prescrizioni disposte nei vigenti provvedimenti autorizzativi in materia forestale e paesaggistica, tutte le operazioni di asportazione della vegetazione nelle aree boschive non ancora cavate, presenti dovranno essere eseguite al di fuori della stagione riproduttiva della fauna. Il periodo di divieto andrà cautelativamente esteso a ricomprendere interamente i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto;

- ATEg4 Colverde Faloppio - sia confermata la destinazione finale programmata con esclusiva connotazione agricola e forestale, con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale, escludendo pertanto differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità; si dovrà provvedere anche alla rimozione degli impianti nel corso delle operazioni di recupero ambientale; in località Bernaschina, il progetto di ripristino ambientale disporrà il mantenimento nella sua odierna conformazione dimensionale e ambientale, dell'esistente laghetto di cava che ospita un'interessante comunità animale, per il quale si dovrà evitare l'eventuale introduzione di specie esotiche; allo scopo di garantire la presenza di colonie riproduttive di gruccione (*Merops apiaster*) si localizzi con precisione la presenza della colonia riproduttiva e, qualora interessante fronti di cava di prevista coltivazione, si preveda un calendario dei lavori che escluda il periodo di riproduzione e svezzamento della prole, ricompreso cautelativamente tra il 1 aprile ed il 31 agosto; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata; inoltre si effettuino, a cura di esperti botanici incaricati dai titolari del permesso di cava, periodici monitoraggi della distribuzione e dell'abbondanza di specie arboree, arbustive ed erbacee alloctone entro il perimetro dell'ambito. Gli esiti di detti monitoraggi, da condurre a cadenza biennale e da avviarsi entro un anno dalla data di approvazione del piano, andranno trasmessi agli uffici provinciali e regionali competenti, che disporranno eventualmente interventi di asportazione delle infestanti nelle situazioni di maggiore criticità;
- ATEg6 - si modifichi il perimetro delle aree coltivabili stralciando la superficie interessate da formazioni forestali di alto fusto di rilevante valore naturalistico in quanto idonee ad ospitare siti riproduttivi di specie animali d'interesse comunitario; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione



Regione Lombardia

della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata;

- ATEg11 Cassina Rizzardi Ronco Vecchio - sia confermata la connotazione agricola e forestale, con l'esclusione di differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità e con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale, al fine di salvaguardare gli elementi delle reti ecologiche; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata;
- ATEg16 Fino Mornasco Molino Romana - sia confermata la connotazione agricola e forestale, con l'esclusione di differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità e con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale. Inoltre al termine dell'attività estrattiva sia rimossa l'area impianti; allo scopo di garantire la presenza di colonie riproduttive di gruccione (*Merops apiaster*) si verifichi la possibilità tecnica di ridefinire i progetti di modellamento morfologico e di recupero vegetazionale dell'ambito estrattivo, in modo tale da preservare l'integrità dei settori di presenza delle colonie e di una sufficiente fascia di rispetto. Il mantenimento della subverticalità di tali porzioni del fronte di cava, rallentando le dinamiche di attecchimento della vegetazione, dovrebbe garantire la stabilità della colonia per un numero di anni sufficiente affinché la stessa svolga il proprio ruolo di nucleo fondatore per l'espansione areale della specie. In alternativa, qualora sussistessero problemi tecnici insormontabili al mantenimento degli attuali siti di nidificazione, andranno individuati altri settori di cava, con analoghe caratteristiche e dimensioni, da preservare o costruire ex-novo quali nicchie riproduttive sostitutive delle esistenti; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata; a integrazione delle prescrizioni disposte nei vigenti provvedimenti autorizzativi in materia forestale e paesaggistica, tutte le operazioni di asportazione della vegetazione nelle aree boschive non ancora cavate, presenti dovranno essere eseguite al di fuori della stagione riproduttiva della fauna. Il periodo di divieto andrà



Regione Lombardia

- cautelativamente esteso a ricomprendere interamente i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto;
- Rg1 (ex ATE g7) cava di recupero Porlezza Garovo sia confermata la destinazione finale agricola con finalità di riconnessione ecologica, da attuarsi attraverso la ricostituzione di un prato stabile alberato e la riapertura del varco ecologico tra le aree perialveali del torrente Cuccio e del canale Lagadone, al fine di rafforzare le connessioni ecologiche con la ZSC Lago di Piano. Si dovrà inoltre provvedere anche alla rimozione degli impianti al termine della cavazione e del recupero ambientale; il progetto di ripristino ambientale dovrà essere finalizzato ad una riqualificazione naturalistica e paesaggistica del corpo d'acqua e della vegetazione periacquale; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata; inoltre si effettuino, a cura di esperti botanici incaricati dai titolari del permesso di cava, periodici monitoraggi della distribuzione e dell'abbondanza di specie arboree, arbustive ed erbacee alloctone entro il perimetro dell'ambito. Gli esiti di detti monitoraggi, da condurre a cadenza biennale e da avviarsi entro un anno dalla data di approvazione del piano, andranno trasmessi agli uffici provinciali e regionali competenti, che disporranno eventualmente interventi di asportazione delle infestanti nelle situazioni di maggiore criticità;
 - Rg2 (ex ATE g15) Casnate Rosales - sia confermata la destinazione finale programmata con esclusiva connotazione agricola e forestale, con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale, escludendo pertanto differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità; si dovrà provvedere anche alla rimozione degli impianti nel corso delle operazioni di recupero ambientale; allo scopo di garantire la presenza di colonie riproduttive di gruccione (*Merops apiaster*) si verifichi la possibilità tecnica di ridefinire i progetti di modellamento morfologico e di recupero vegetazionale dell'ambito estrattivo, in modo tale da preservare l'integrità dei settori di presenza delle colonie e di una sufficiente fascia di rispetto. Il mantenimento della subverticalità di tali porzioni del fronte di cava, rallentando le dinamiche di attecchimento della vegetazione, dovrebbe garantire la stabilità della colonia per un numero di anni sufficiente affinché la stessa svolga il proprio ruolo di nucleo fondatore per l'espansione areale della specie. In alternativa, qualora sussistessero problemi tecnici insormontabili al mantenimento degli attuali siti di nidificazione, andranno individuati altri settori di cava, con analoghe caratteristiche e dimensioni,



Regione Lombardia

- da preservare o costruire ex-novo quali nicchie riproduttive sostitutive delle esistenti; a integrazione delle prescrizioni disposte nei vigenti provvedimenti autorizzativi in materia forestale e paesaggistica, tutte le operazioni di asportazione della vegetazione nelle aree boschive non ancora cavate, presenti dovranno essere eseguite al di fuori della stagione riproduttiva della fauna. Il periodo di divieto andrà cautelativamente esteso a ricomprendere interamente i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto (detta disposizione è da considerarsi anche integrativa di quella contenuta nel provvedimento di Valutazione d'Incidenza Comunitaria n. 14/971 del 10 aprile 2013, relativa all'ultima fase di cavazione finalizzata al recupero); tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata; inoltre si effettuino, a cura di esperti botanici incaricati dai titolari del permesso di cava, periodici monitoraggi della distribuzione e dell'abbondanza di specie arboree, arbustive ed erbacee alloctone entro il perimetro dell'ambito. Gli esiti di detti monitoraggi, da condurre a cadenza biennale e da avviarsi entro un anno dalla data di approvazione del piano, andranno trasmessi agli uffici provinciali e regionali competenti, che disporranno eventualmente interventi di asportazione delle infestanti nelle situazioni di maggiore criticità;
- si preveda in generale che in fase di cantierizzazione, venga attivato il monitoraggio ed il controllo della presenza di eventuali specie aliene invasive, ai sensi del DM 230/2017, informando della presenza di queste specie la task-force regionale (aliene@biodiversita.lombardia.it);

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell'ambiente individuate dalla D.G.R. 294 del 28 giugno 2018;

RICHIAMATO il termine per l'espressione della valutazione di incidenza di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, stabilito dal D.P.R. 357/97 e s.m.i., che risulta superato a seguito di approfondimenti istruttori;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha validità corrispondente alla durata del Piano (cinque anni);

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione



Regione Lombardia

amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1 della l.r. 17/2017;

DECRETA

1. Di esprimere Valutazione di Incidenza positiva, ai sensi del DPR 357/97, sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Nuovo Piano Cave della Provincia di Como, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - ATEg1 Cucciago Vertemate Montina, - sia confermata (con esclusione delle aree impianti) la connotazione agricola e forestale, con l'esclusione di differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità e con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata; a integrazione delle prescrizioni disposte nei vigenti provvedimenti autorizzativi in materia forestale e paesaggistica, tutte le operazioni di asportazione della vegetazione nelle aree boschive non ancora cavate, presenti dovranno essere eseguite al di fuori della stagione riproduttiva della fauna. Il periodo di divieto andrà cautelativamente esteso a ricomprendere interamente i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto;
 - ATEg4 Colverde Faloppio - sia confermata la destinazione finale programmata con esclusiva connotazione agricola e forestale, con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale, escludendo pertanto differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità; si dovrà provvedere anche alla rimozione degli impianti nel corso delle operazioni di recupero ambientale; in località Bernaschina, il progetto di ripristino ambientale disporrà il mantenimento nella sua odierna conformazione dimensionale e ambientale, dell'esistente laghetto di cava che ospita un'interessante comunità animale, per il quale si dovrà evitare l'eventuale introduzione di specie esotiche; allo scopo di garantire la presenza di colonie riproduttive di gruccione (*Merops apiaster*) si localizzi con precisione la presenza della colonia riproduttiva e, qualora interessante fronti di cava di prevista coltivazione, si preveda un calendario dei lavori che escluda il periodo di riproduzione e svezzamento della prole, ricompreso cautelativamente tra il 1 aprile ed il 31 agosto; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea



Regione Lombardia

dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata; inoltre si effettuino, a cura di esperti botanici incaricati dai titolari del permesso di cava, periodici monitoraggi della distribuzione e dell'abbondanza di specie arboree, arbustive ed erbacee alloctone entro il perimetro dell'ambito. Gli esiti di detti monitoraggi, da condurre a cadenza biennale e da avviarsi entro un anno dalla data di approvazione del piano, andranno trasmessi agli uffici provinciali e regionali competenti, che disporranno eventualmente interventi di asportazione delle infestanti nelle situazioni di maggiore criticità;

- ATEg6 - si modifichi il perimetro delle aree coltivabili stralciando la superficie interessate da formazioni forestali di alto fusto di rilevante valore naturalistico in quanto idonee ad ospitare siti riproduttivi di specie animali d'interesse comunitario; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata;
- ATEg11 Cassina Rizzardi Ronco Vecchio - sia confermata la connotazione agricola e forestale, con l'esclusione di differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità e con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale, al fine di salvaguardare gli elementi delle reti ecologiche; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata;
- ATEg16 Fino Mornasco Molino Romana - sia confermata la connotazione agricola e forestale, con l'esclusione di differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità e con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale. Inoltre al termine dell'attività estrattiva sia rimossa l'area impianti; allo scopo di garantire la presenza di colonie riproduttive di gruccione (*Merops apiaster*) si verifichi la possibilità tecnica di ridefinire i progetti di modellamento morfologico e di recupero vegetazionale dell'ambito estrattivo, in modo tale da preservare l'integrità dei settori di presenza delle colonie e di una sufficiente fascia di rispetto. Il mantenimento della subverticalità di tali porzioni del fronte di cava, rallentando le dinamiche di attecchimento della vegetazione, dovrebbe garantire la stabilità della



Regione Lombardia

colonia per un numero di anni sufficiente affinché la stessa svolga il proprio ruolo di nucleo fondatore per l'espansione areale della specie. In alternativa, qualora sussistessero problemi tecnici insormontabili al mantenimento degli attuali siti di nidificazione, andranno individuati altri settori di cava, con analoghe caratteristiche e dimensioni, da preservare o costruire ex-novo quali nicchie riproduttive sostitutive delle esistenti; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata; a integrazione delle prescrizioni disposte nei vigenti provvedimenti autorizzativi in materia forestale e paesaggistica, tutte le operazioni di asportazione della vegetazione nelle aree boschive non ancora cavate, presenti dovranno essere eseguite al di fuori della stagione riproduttiva della fauna. Il periodo di divieto andrà cautelativamente esteso a ricomprendere interamente i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto;

- Rg1 (ex ATE g7) cava di recupero Porlezza Garovo sia confermata la destinazione finale agricola con finalità di riconnessione ecologica, da attuarsi attraverso la ricostituzione di un prato stabile alberato e la riapertura del varco ecologico tra le aree perialveali del torrente Cuccio e del canale Lagadone, al fine di rafforzare le connessioni ecologiche con la ZSC Lago di Piano Si dovrà inoltre provvedere anche alla rimozione degli impianti al termine della cavazione e del recupero ambientale; il progetto di ripristino ambientale dovrà essere finalizzato ad una riqualificazione naturalistica e paesaggistica del corpo d'acqua e della vegetazione perilacuale; tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata; inoltre si effettuino, a cura di esperti botanici incaricati dai titolari del permesso di cava, periodici monitoraggi della distribuzione e dell'abbondanza di specie arboree, arbustive ed erbacee alloctone entro il perimetro dell'ambito. Gli esiti di detti monitoraggi, da condurre a cadenza biennale e da avviarsi entro un anno dalla data di approvazione del piano, andranno trasmessi agli uffici provinciali e regionali competenti, che disporranno eventualmente interventi di asportazione delle infestanti nelle situazioni di maggiore criticità;
- Rg2 (ex ATE g15) Casnate Rosales - sia confermata la destinazione finale programmata con esclusiva connotazione agricola e forestale, con effetto sovraordinato e vincolante nei confronti della pianificazione comunale,



Regione Lombardia

escludendo pertanto differenti destinazioni comportanti consumo di suolo ed effetto barriera per la veicolazione della biodiversità; si dovrà provvedere anche alla rimozione degli impianti nel corso delle operazioni di recupero ambientale; allo scopo di garantire la presenza di colonie riproduttive di gruccione (*Merops apiaster*) si verifichi la possibilità tecnica di ridefinire i progetti di modellamento morfologico e di recupero vegetazionale dell'ambito estrattivo, in modo tale da preservare l'integrità dei settori di presenza delle colonie e di una sufficiente fascia di rispetto. Il mantenimento della subverticalità di tali porzioni del fronte di cava, rallentando le dinamiche di attecchimento della vegetazione, dovrebbe garantire la stabilità della colonia per un numero di anni sufficiente affinché la stessa svolga il proprio ruolo di nucleo fondatore per l'espansione areale della specie. In alternativa, qualora sussistessero problemi tecnici insormontabili al mantenimento degli attuali siti di nidificazione, andranno individuati altri settori di cava, con analoghe caratteristiche e dimensioni, da preservare o costruire ex-novo quali nicchie riproduttive sostitutive delle esistenti; a integrazione delle prescrizioni disposte nei vigenti provvedimenti autorizzativi in materia forestale e paesaggistica, tutte le operazioni di asportazione della vegetazione nelle aree boschive non ancora cavate, presenti dovranno essere eseguite al di fuori della stagione riproduttiva della fauna. Il periodo di divieto andrà cautelativamente esteso a ricomprendere interamente i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto (detta disposizione è da considerarsi anche integrativa di quella contenuta nel provvedimento di Valutazione d'Incidenza Comunitaria n. 14/971 del 10 aprile 2013, relativa all'ultima fase di cavazione finalizzata al recupero); tutte le operazioni di forestazione o di semplice ricostituzione della copertura vegetale erbacea dovranno essere condotte, in attuazione o integrazione dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, mediante l'esclusivo impiego di specie autoctone, idonee ai singoli contesti pedologici e fitogeografici, e di provenienza certificata; inoltre si effettuino, a cura di esperti botanici incaricati dai titolari del permesso di cava, periodici monitoraggi della distribuzione e dell'abbondanza di specie arboree, arbustive ed erbacee alloctone entro il perimetro dell'ambito. Gli esiti di detti monitoraggi, da condurre a cadenza biennale e da avviarsi entro un anno dalla data di approvazione del piano, andranno trasmessi agli uffici provinciali e regionali competenti, che disporranno eventualmente interventi di asportazione delle infestanti nelle situazioni di maggiore criticità;

- si preveda in generale che in fase di cantierizzazione, venga attivato il monitoraggio ed il controllo della presenza di eventuali specie aliene invasive, ai sensi del DM 230/2017, informando della presenza di queste specie la task-force regionale (aliene@biodiversita.lombardia.it);



Regione Lombardia

2. Di trasmettere copia del presente decreto alla Provincia di Como, agli enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati e di pubblicarlo sul sito SIVIC.
3. Di dare atto che il presente provvedimento ha validità corrispondente alla durata del Piano.
4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

FILIPPO DADONE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge